



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- **ORIGINALE**
- **COPIA**

N. 22

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione tariffe, numero rate, scadenze e riscossioni TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014 - Approvazione Piano Finanziario.

L'anno duemilaquattordici, addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore 22.36 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X	
2. RAINOLDI IVAN	Consigliere	X	
3. DORIANI EMANUELE	Consigliere	X	
4. STRAMBO SARA	Consigliere	X	
5. BELTRAMI MARTA	Consigliere	X	
6. RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere	X	
7. TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere	X	
8. VALENTINI MATTIA	Consigliere		X
9. MIGNOSI FLAVIO	Consigliere	X	
10. PIANA CRISTINA	Consigliere	X	
11. CERUTTI PAOLA	Consigliere	DIMISSIONARIO	
TOTALI		9	

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTI rag. LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 14 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) modificati con D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 , è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ✓ IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ✓ TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ✓ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificata dal D.L. n.16 del 6 Marzo 2014 convertito in Legge 02-05-2014 n.68 :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARSU;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che ai fini TARI la determinazione della base imponibile per tutte le unità immobiliari è la superficie tassabile è quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la deliberazione CC n. 19 in data odierna di approvazione del regolamento sulla disciplina della I.U.C. ed in particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI;

VISTA la tabella costi del servizio di gestione dei rifiuti inviata da Conser VCO, che viene assunta quale riferimento per la stesura del Piano Finanziario 2014;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

VISTO il Piano Finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2014 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano Finanziario;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che ai sensi dell'art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e all'attività svolta;

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento Comunale sulla disciplina IUC, in conseguenza alla specifica realtà comunale e alle caratteristiche territoriali, si è provveduto a derogare ai coefficienti kd relativi alle utenze non domestiche poiché, di fatto, si rileva sul territorio comunale che la globale attitudine a produrre rifiuti risulta decisamente inferiore a quanto proposto da tali coefficienti;

DATO ATTO altresì che, al fine di attenuare il carico impositivo del tributo sulle famiglie in situazioni di disagio socio-economico, l'Amministrazione ha previsto specifiche agevolazioni da applicare a singole categorie di utenti, il Regolamento Comunale (di cui si riporta uno stralcio) prevede le seguenti riduzioni:

- ✓ La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente potrà essere ridotta del 50%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

VISTI pertanto gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per l'anno 2014, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

- 1^ rata: scadenza 30/09/2014 nella misura del 25 % dell'importo;
 - 2^rata: scadenza 30/11/2014 nella misura del 25 % dell'importo;
 - 3^rata: scadenza 30/01/2015 nella misura del 25 % dell'importo;
 - 4^rata scadenza 30/03/2015 nella misura del 25 % dell'importo,
- oppure unica soluzione entro il 30 novembre 2014

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 2014, nell'importo di € 115.460,63 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI FISSARE per l'anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014, come da prospetto allegato per formare parte integrante della presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI;
4. DI STABILIRE che per l'anno 2014, il versamento della Tassa, utilizzando per i pagamenti i modelli F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue:

1^ rata: scadenza 30/09/2014 nella misura del 25 % dell'importo;
2^rata: scadenza 30/11/2014 nella misura del 25 % dell'importo;
3^rata: scadenza 30/01/2015 nella misura del 25 % dell'importo;
4^rata scadenza 30/03/2015 nella misura del 25 % dell'importo,
oppure unica soluzione entro il 30 novembre 2014
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Capotosti Rag. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Veca D.ssa Nella

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mondin Noemi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 14.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Veca D.ssa Nella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 14.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Veca D.ssa Nella